

REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'ATTIVITA' DEL COMMERCIO SU
AREE PUBBLICHE

Indice:

TITOLO I - Definizione e disposizioni per l'attività di commercio su aree pubbliche.

Art. 1 Commercio su aree pubbliche;

Art. 2 Attività su aree pubbliche mediante utilizzo di posteggio;

Art. 3 Disposizioni generali sui posteggi

Art. 4 Orari

Art. 5 Fiere

Art. 6 Attività in forma itinerante

TITOLO II - Aree Pubbliche

Art. 7 Determinazione e dimensionamento

TITOLO III - Autorizzazione Comunale

Art. 8 Autorizzazione e disponibilità di posteggi

TITOLO IV - Norme direttive

Art. 9 Mercato

Art. 10 Produttori agricoli

Art. 11 Fiere e Sagre

Art. 12 Attività in forma itinerante

TITOLO V - Norme Finali

Art. 13 Disposizioni finali

TITOLO I

Definizione e disposizioni per l'attività di commercio su aree pubbliche

Art. 1 - Commercio su aree pubbliche

1.1 Definizione del commercio su aree pubbliche

Ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, per commercio sulle aree pubbliche s'intende:

- a) l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
- b) per aree pubbliche: le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
- c) per posteggio: la parte di area pubblica o di area privata della quale il comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;

1.2 Modalità di esercizio dell'attività

Il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione per dieci anni o su qualsiasi area purché in forma itinerante.

L'esercizio dell'attività è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.

1.3. Definizione e disposizioni regionali riguardanti le aree mercatali

La Legge Regionale 21 marzo 2000, n. 15, definisce gli indirizzi di programmazione del commercio al dettaglio su aree pubbliche, così come previsto dall'art. 28 del D.Lgs. n. 114/98.

In particolare viene stabilita la tipologia dei mercati:

- a. mercato = l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzati o meno e destinati all'esercizio dell'attività, per uno o più giorni della settimana o del mese per l'offerta intergrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
- b. mercato specializzato o esclusivo = quando il 90% dei posteggi è destinato a merceologie del medesimo genere, affini o complementari, con una periodicità non superiore al mese;
- c. mercato stagionale = quando ha una durata non inferiore a due mesi e non superiore a sei mesi,
- d. mercato straordinario = l'edizione aggiuntiva di un mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto alla cadenza normalmente prevista senza riassegnazione di posteggi e con la presenza degli operatori normalmente concessionari di posteggio. Di norma i mercati straordinari si svolgono, oltre che collegati ad eventi particolari, nel periodo natalizio, pasquale ed estivo. Nel corso di un anno solare non possono essere effettuati più di 12 giornate di mercato straordinario.

- e. mercato su aree private = qualora più soggetti anche in forma cooperativa o consorziata mettano gratuitamente a disposizione del comune un'area privata, attrezzata o meno, coperta o scoperta, per uno o più giorni della settimana o del mese, la stessa può essere inserita fra le aree destinate all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche. Fatto salvo il rispetto delle disposizioni statali e regionali vigenti, i soggetti sopra citati hanno titolo di priorità nell'assegnazione dei posteggi su dette aree.

In caso di più aree messe a disposizione ai sensi del comma precedente, hanno la priorità quelle proposte da consorzi costituiti fra operatori e associazioni di operatori su aree pubbliche maggiormente rappresentative sul territorio regionale.

Art. 2 - Attività su aree pubbliche mediante utilizzo di posteggio

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio è rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione, dal comune sede del posteggio ed abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale e alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche dei produttori alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per l'una e l'altra attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzativo.

L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari è soggetto alle norme comunitarie e nazionali che tutelano le esigenze igienico sanitarie. Le modalità di vendita e i requisiti delle attrezzature sono stabilite dal Ministero della sanità con apposita ordinanza.

Art. 3 - Disposizioni generali sui posteggi

3.1 Posteggi

Gli standard dimensionali minimi che il comune prende a riferimento per i posteggi dei mercati di nuova istituzione e per quelli potenziati o ampliati sono stabiliti dalla Giunta Regionale.

La concessione del posteggio mercatale o isolato ha una durata di dieci anni.

Fatti salvi i diritti acquisiti, nello stesso mercato l'operatore commerciale, persona fisica o giuridica, può avere in concessione al massimo due posteggi.

L'operatore commerciale ha diritto a utilizzare il posteggio assegnato per la vendita di tutti i prodotti oggetto della sua attività, nel rispetto delle esigenze igienico sanitarie, delle

prescrizioni e delle limitazioni di cui alla vigente legislazione, nonché delle eventuali disposizioni comunali relative alle tipologie merceologiche dei posteggi.

3.2 Posteggi riservati agli agricoltori

E' individuato n. 1 posteggio riservato agli agricoltori, all'interno del mercato comunale, con possibilità, in caso di assenza, di occupazione da parte degli altri operatori commerciali.

E' altresì individuato n. 1 posteggio isolato, assegnato ad uso esclusivo dei produttori agricoli del settore lattiero-caseario, ubicato nel territorio comunale, come da planimetria allegata (ALLEGATO B).

3.3 Posteggio isolato

E' individuato n. 1 posteggio isolato assegnato ad uso esclusivo somministrazione alimenti e bevande, ubicato nel territorio comunale, come da planimetria allegata (ALLEGATO C).

Art. 4 - Orari

4.1 Disposizioni in materia di orari

Il comune nello stabilire orari per il commercio su aree pubbliche si attiene ai seguenti criteri:

- a) l'esercizio dell'attività può essere effettuata in fasce orarie anche diverse rispetto a quella degli altri operatori al dettaglio in sede fissa;
- b) la fascia oraria massima di articolazione dell'orario per il commercio su aree pubbliche è compresa tra le ore 5.00 e le ore 24.00, con possibilità di effettuazione dei mercati anche in orari pomeridiani e serali;
- c) è vietata l'istituzione di mercati che si svolgono in giornate domenicali o festive;
- d) è fatto divieto di effettuare mercati e fiere nei giorni di Natale, Capodanno, Pasqua. I mercati e le fiere che coincidono con le festività di cui sopra sono anticipati alla giornata immediatamente precedente non festiva;
- e) limitazioni temporali possono essere stabilite nei casi di indisponibilità dell'area commerciale per motivi di polizia stradale, di carattere igienico-sanitario e per motivi di pubblico interesse;
- f) qualora la giornata di svolgimento di mercato coincida con una festività nazionale non individuata al punto d), lo stesso viene anticipato alla giornata immediatamente precedente non festiva;
- g) Il Sindaco, per esigenze particolari e su richiesta degli interessati e sentite le associazioni provinciali di categoria, può disporre diversamente da quanto indicato nel comma precedente.

Art. 5 - Fiere

5.1 Definizione delle fiere.

In generale per fiere od iniziativa analoga s'intende la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche.

Sono considerate

- fiere specializzate = la manifestazione dove almeno il 90% dei posteggi è destinato a merceologie del medesimo genere, affini e complementari;
- fiera locale = la manifestazione come la precedente che riveste un carattere esclusivamente locale o che si svolge al fine di promuovere e valorizzare i centri storici, le vie e i quartieri.

Art. 6 - Attività in forma itinerante

6.1 Disposizioni per l'attività in forma itinerante.

Il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, prevede che il commercio sulle aree pubbliche possa essere svolto, oltre che su posteggi dati in concessione, anche su qualsiasi area purché in forma itinerante.

L'esercizio di tale attività è soggetta ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione, dal comune nel quale il richiedente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale ed abilita all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale e alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.

L'autorizzazione abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o di svago.

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche dei produttori alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per l'una e l'altra attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio.

L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari è soggetto alle norme comunitarie e nazionali che tutelano le esigenze igienico-sanitarie. Le modalità di vendita e i requisiti delle attrezzature sono stabilita dal Ministero della sanità con apposita ordinanza.

6.2 Disposizioni regionali per le aree destinate all'attività in forma itinerante.

Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è svolto con mezzi mobili e con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita.

Il comune può individuare aree del proprio territorio dove applicare i divieti e le limitazioni all'esercizio della attività in forma itinerante, stabilimento tempi e modalità di sosta.

Per ogni operatore, persona fisica o società di persone, non può essere rilasciata più di una autorizzazione.

Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante può essere oggetto di limitazioni e divieti per comprovati motivi di viabilità, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse. Non sono consentite limitazioni e divieti all'esercizio dell'attività al fine di creare zone di rispetto a tutela della posizione di operatori in sede fissa.

Durante lo svolgimento di un mercato o di una fiera è interdetto il commercio su aree pubbliche in forma itinerante nella aree circostanti fino ad una distanza di 500 mt.

Le presenti disposizioni si applicano anche ai produttori agricoli che esercitano la vendita dei propri prodotti in forma itinerante ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59.

TITOLO SECONDO

Aree Pubbliche

Art. 7 - Determinazione e dimensionamento

7.1 Determinazione dell'ampiezza delle aree pubbliche destinate all'esercizio del commercio

A norma dell'articolo 28, comma 15, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 il comune, sulla base delle disposizioni emanate dalla regione, stabilisce l'ampiezza complessiva delle aree da destinare all'esercizio dell'attività del commercio su aree pubbliche.

7.2 Dimensionamento dell'area da destinarsi al mercato settimanale e merceologia dei posteggi

L'area del mercato settimanale di Cologno al Serio comprende n. 63 posteggi, così articolati:

MERCATO SETTIMANALE	settore ALIMENTARE e NON ALIMENTARE	posteggi n. 62
	uso esclusivo agricoltori	posteggi n. 1
con cadenza nel giorno di MERCOLEDI'		

7.3 Dimensionamento dei posteggi e dei banchi di vendita

Le dimensioni di ogni singolo posteggio sono indicate nell'allegato A. L'area di posteggio assegnata è comprensiva di ogni tipo di ingombro quali: merce, banco, veicolo, tendoni. Tra un posteggio e l'altro dovrà essere lasciato uno spazio divisorio di almeno cm. 50 che dovrà essere mantenuto sempre libero da cose e attrezzature.

L'eventuale tendone a copertura del banco deve essere ad un'altezza minima dal suolo di cm. 200, misurata nella parte più bassa.

La sporgenza del tendone dal banco non deve superare gli 80 cm per il lato che si affaccia sulla via di passaggio della clientela mentre lateralmente non può superare la metà dello spazio disponibile tra un banco e l'altro.

Il titolare di posteggio può porre in vendita tutti i prodotti oggetto della sua autorizzazione commerciale, fatto salvo il rispetto delle norme igienico sanitarie, nonché delle prescrizioni e delle limitazioni della vigente normativa.

7.4 Individuazione di posteggi al di fuori dell'area di mercato

Non sono individuati posteggi al di fuori dell'area di mercato, fatto salvo quanto indicato agli artt. 3.2, 3.3 e 11.

7.5 Individuazione delle aree per le soste oltre i limiti di tempo stabiliti per gli operatori itineranti.

Agli operatori che svolgono l'attività in forma itinerante non sono consentite soste oltre i limiti stabiliti all'art. 12, punto 12.7.

TITOLO TERZO

Autorizzazione comunale

Art. 8 - Autorizzazione e disponibilità di posteggi

8.1 Autorizzazione

Per esercitare il commercio su aree pubbliche mediante posteggio nel mercato, di cui all'art. 28, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 114/98, è necessario ottenere la prescritta autorizzazione comunale, la quale può essere rilasciata sia a persone fisiche sia a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.

8.2 Disponibilità di posteggi da assegnare.

Il comune trasmette alla Giunta Regionale, per la relativa pubblicazione sul BURL, i dati concernenti i posteggi da assegnare in concessione, compresi quelli riservati ai produttori agricoli.

Entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione al BURL gli interessati presentano al comune la domanda per il rilascio dell'autorizzazione comunale con le indicazioni del posteggio che chiedono in concessione.

8.3 Modalità di presentazione della domanda

La domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione di cui al precedente punto 8.2, deve essere redatta in competente carta legale ed inviata al comune mediante raccomandata o mediante consegna della stessa direttamente all'ufficio protocollo del comune e deve contenere i seguenti dati riferiti al richiedente:

- generalità o ragione sociale;
- nazionalità;
- codice fiscale;
- indirizzo o sede legale;
- dichiarazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D.Lgs. 114/98;
- dichiarazione di non possedere più di una autorizzazione e relativa concessione di posteggi nello stesso mercato;
- il settore o i settori merceologici;
- la denominazione del mercato, il giorno di svolgimento, l'indicazione delle caratteristiche del posteggio chiesto in concessione;

In caso di presentazione di domande incomplete, il responsabile del procedimento comunica al richiedente, entro trenta giorni, le cause di irregolarità o di incompletezza. La data di presentazione sarà quella relativa alla presentazione della documentazione richiesta.

8.4 Formulazione della graduatoria delle domande presentate

Delle domande presentate viene formata una graduatoria secondo i seguenti criteri di priorità:

- a) maggior numero di presenze maturate nell'ambito del singolo mercato (spunta);
- b) anzianità di registro delle imprese;
- c) anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal Registro delle imprese;

Relativamente al punto a) saranno prese in considerazione le presenze dal 1993 all'anno precedente l'assegnazione.

A parità dei perdetti titoli di priorità la domanda è valutata in base all'ordine cronologico di spedizione o di consegna della domanda.

Entro 30 giorni dal termine per la presentazione delle domande il comune pubblica la graduatoria stilata sulla base dei criteri sopra indicati.

Contro la graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentarsi al comune entro quindici giorni dalla sua pubblicazione.

Sulla predetta istanza il comune si pronuncia entro i successivi quindici giorni e l'esito della stessa è pubblicato nel medesimo giorno.

Le domande non accolte verranno archiviate e i richiedenti, qualora interessati ad eventuali nuove assegnazioni, dovranno riproporre nuova domanda.

8.5 Rilascio dell'autorizzazione

Decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria il comune rilascia la relativa autorizzazione. L'autorizzazione oltre a consentire l'attività nell'ambito del mercato per il quale è stata rilasciata, abilita il titolare della stessa anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio della Regione Lombardia e alla partecipazione delle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.

8.6 Sospensione dell'autorizzazione

L'autorizzazione può essere sospesa, per un periodo non superiore a venti giorni di calendario, nel caso di violazioni particolarmente gravi, quali:

- a) il mancato rispetto delle disposizioni inerenti alla pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
- b) l'abusiva estensione di oltre un terzo della superficie autorizzata;
- c) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo;
- d) venga commessa la stessa violazione per due volte in un anno anche si è proceduto al pagamento della sanzione;

8.7 Revoca dell'autorizzazione

L'autorizzazione è revocata:

- a) nel caso in cui il titolare, non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
- b) per mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;
- c) nel caso in cui il titolare non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'art. 5 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114;
- d) qualora entro un anno dalla morte del titolare dell'autorizzazione gli aventi diritto non presentino comunicazione di reintestazione dell'autorizzazione stessa.

8.8 Subingresso e reintestazione dell'autorizzazione

Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda o di un ramo d'azienda per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda ed il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 114/98.

La reintestazione dell'autorizzazione su posteggi dati in concessione è effettuata dal comune sede di posteggio previa comunicazione del reintestatario e contestuale autocertificazione del possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività commerciale. La concessione del posteggio segue la cessione dell'azienda, o di un ramo di essa, con obbligo di volturazione.

Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda comporta anche il trasferimento dei titoli di proprietà del dante causa relativi all'autorizzazione ceduta.

Il subentrante in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 114/98 deve comunicare l'avvenuto subingresso entro quattro mesi, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga di ulteriori 30 giorni in caso di comprovata necessità.

Il subentrante per causa di morte ha comunque la facoltà di continuare provvisoriamente l'attività fin alla regolarizzazione prescritta dal comma precedente fermo restando il rispetto dei termini di decadenza.

TITOLO QUARTO

Norme direttive

Art. 9 - mercato

9.1 Disposizioni per lo svolgimento del mercato

Nel giorno di MERCOLEDI' in Cologno al Serio, in Piazzale Caduti sul Lavoro, si svolge il mercato settimanale di merci varie.

Il numero dei posteggi ed il loro dimensionamento è indicato all'art. 7.

9.2 Rilascio della concessione del posteggio.

La concessione del posteggio è rilasciata ai titolari dell'autorizzazione di cui all'art. 8.

La concessione del posteggio ha una durata di dieci anni e può essere rinnovata con semplice comunicazione dell'interessato entro 60 giorni dalla scadenza.

In mancanza di comunicazione di rinnovo da parte degli interessati nei termini sopra stabiliti, si intenderà rinuncia della concessione di posteggio.

9.3 Operazioni di accesso e sgombero del mercato

- I titolari di posteggio dovranno accedere al mercato non prima delle ore 06.30 e non oltre le ore 08.00;
- L'orario di vendita è stabilito dalle ore 08.00 alle ore 12.30;
- Lo sgombero dell'area dovrà avvenire entro le ore 14.00;

Il comune potrà, in occasioni o ricorrenze particolari, modificare gli orari sopra indicati, anche su richiesta delle rappresentanze provinciali di categoria.

Le operazioni per l'assegnazione dei posti temporaneamente non occupati dal titolare avranno luogo alle ore 8.30.

9.4 Trasmissione del posteggio

La concessione del posteggio può essere ceduta con l'azienda commerciale o un ramo d'azienda.

Nel caso di trasferimento dell'azienda relativa al posteggio occupato, il subentrante ha diritto che gli venga rilasciata a suo nome la concessione del posteggio con le stesse modalità e

condizioni indicate nella concessione di cui era titolare il cedente, con l'osservanza di quanto stabilito all'art. 8, punto 8.8.

9.5 Assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati dai titolari

L'occupazione dei posteggi nelle aree di mercato deve essere effettuata entro le ore 8.00. Dalle ore 8.00, inizio delle operazioni di vendita, alle ore 8.30, si procederà ad assegnare i posti liberi ad eventuali operatori che si presentassero per la spunta.

L'assegnazione avverrà sulla base della graduatoria vigente.

Tale graduatoria sarà aggiornata annualmente a cura dell'ufficio preposto, e sarà redatta nel rispetto dei criteri di seguito indicati.

I criteri per la formazione della graduatoria, e per il suo aggiornamento annuale, sono i seguenti:

- a) più alto numero di presenze alla spunta desunto dal registro dei "partecipanti alla spunta";
- b) a parità di presenze si valuterà l'anzianità di iscrizione al registro ditte ora registro imprese.

Al fine di redigere una graduatoria il più possibile rispondente alla attuale situazione degli operatori effettivamente presenti sul mercato, rientreranno nella graduatoria esclusivamente quegli operatori che possono vantare, per i due anni precedenti a quello per il quale si redige la graduatoria, almeno cinque presenze.

L'assegnazione dei posti giornalieri disponibili è effettuata dall'incaricato al controllo del mercato, nel rispetto della graduatoria sopra menzionata, delle norme contenute nel presente regolamento e della vigente normativa in materia.

Esaurita la graduatoria di spunta, si procederà all'assegnazione di eventuale posti liberi, ai soggetti in possesso delle previste autorizzazioni, presenti in luogo.

Possono partecipare alla spunta tutti gli operatori in possesso di una delle autorizzazioni previste dall'attuale normativa.

I concessionari di posteggio che si presentano al mercato dopo l'orario stabilito, possono partecipare all'assegnazione di un posteggio dopo che sia stata effettuata l'assegnazione in spunta per tutti gli altri.

9.6 Decadenza dalla concessione del posteggio.

Il titolare del posteggio decade dalla concessione per il mancato utilizzo del posteggio per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi in ciascun anno solare, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare. Tali circostanze devono essere documentate con consegna della giustificazione e documentazione relativa all'ufficio commercio del comune entro 3 giorni dal non utilizzo del posteggio. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini prescritti senza che sia pervenuta giustificazione o la documentazione non sia valida, la decadenza è automatica e va immediatamente comunicata all'interessato.

9.7 Revoca della concessione di posteggio per motivi di pubblico interesse

Qualora si renda necessario procedere a rendere libera l'area occupata dal posteggio, causa la necessità di eseguire lavori stradali per motivi di viabilità, per una diversa organizzazione dell'area, o per altri motivi di pubblico interesse, la concessione del posteggio può essere revocata senza alcun onere per il comune.

Il titolare del posteggio revocato ha diritto ad ottenere un altro posteggio nel territorio comunale di uguale superficie, fino alla scadenza del termine previsto dalla concessione revocata.

In attesa della nuova assegnazione l'operatore ha facoltà di continuare provvisoriamente ad esercitare l'attività nel posteggio già assegnato e da revocarsi.

9.8 Cambio di posteggio

I titolari di posteggi, al fine di migliorare la propria posizione, possono presentare domanda al comune, intesa ad ottenere l'autorizzazione al trasferimento di uno dei posteggi che si rendessero eventualmente disponibili, ovvero l'autorizzazione a scambiarsi tra concessionari i relativi posteggi.

9.9 Pulizia del suolo pubblico

I titolari dei posteggi non devono gettare, abbandonare, sul suolo rifiuti o residui di qualsiasi genere inerenti la propria attività.

Alla chiusura del mercato, il posteggio occupato ed i tratti di passaggio antistanti e retrostanti dovranno essere lasciati puliti; i rifiuti prodotti dovranno essere raccolti in sacchi per le immondizie suddivisi per tipologia (secco e umido) e accatastati a margine della propria piazzola, in modo ordinato, i rifiuti quali: carta, cartone, cassette di legno, cassette di plastica e ingombranti.

9.10 Oneri per l'occupazione del suolo pubblico.

Il concessionario dovrà corrispondere per l'uso del posteggio, il canone occupazione suolo pubblico determinato dal regolamento comunale.

Dovrà essere pure corrisposta la tassa di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani, nella misura stabilita nello specifico regolamento.

Il mancato pagamento entro i termini previsti, comporta il divieto di occupare il posteggio fino all'avvenuta regolarizzazione dei pagamenti, fatte salve le sanzioni previste.

9.11 Particolari divieti per i concessionari di posteggio

Oltre a quanto stabilito dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e dalle disposizioni Regionali in quanto applicabili, ai titolari di posteggio al mercato è fatto divieto di:

- adottare sistemi di vendita che arrechino disturbo sul mercato;
- vendere generi infiammabili;

- detenere materie che siano cause di cattive o nocive esalazioni;
- sostare, dopo l'inizio delle operazioni di vendita, con veicoli o altri mezzi di trasporto che non servano da banco o da sostegno delle merci e/o che non trovino sistemazione nell'area del posteggio assegnato;
- allacciarsi agli impianti esistenti per l'illuminazione dell'energia elettrica o installare prese d'acqua senza la preventiva autorizzazione comunale o di altre autorità competenti;
- danneggiare in qualsiasi modo il suolo, aiuole, piantagioni, segnaletica stradale o qualsiasi altra attrezzatura o pertinenza stradale;
- praticare affissioni o iscrizioni di qualsiasi genere, se non preventivamente autorizzate dall'autorità comunale, salvo per le iscrizioni riguardanti il prezzo di vendita delle merci;
- collocare tende, assiti od altra opera fissa o mobile o anche merci in modo da danneggiare o intralciare l'attività di vendita attigua o i passaggi destinati al pubblico;
- accatastare merci nei posteggi o sui banchi in modo da costituire pericolo per l'incolumità delle persone;
- lasciare animali liberi;
- usare bilance a stadera o rette a mano;
- usare altoparlanti o altri strumenti acustici per attirare gli acquirenti, salvo che per consentire l'ascolto di musica ai clienti e comunque con volume moderato o esporre generi del settore alimentare sui banchi ad un'altezza inferiore dal suolo di cm. 50.

9.12 Spostamento, soppressione, trasferimento del mercato

1. Spostamento del mercato in altra sede

Qualora si rendesse necessario procedere allo spostamento del mercato, temporaneamente o definitivamente, in altra sede per motivi di pubblico interesse, cause di forza maggiore o per motivi imposti da problemi di viabilità di traffico o igienico-sanitari, la riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessione avviene con le seguenti modalità:

- a) anzianità di presenza effettiva sul posteggio;
- b) anzianità di presenza effettiva sul mercato;
- c) anzianità di iscrizione al registro delle imprese;
- d) dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione alle merceologie alimentari o non alimentari o tipo di attrezzatura di vendita.

relativamente alla lettera b) verranno prese in considerazione le presenze desunte dal registro di spunta in possesso di questo Ente, dall'anno 1993 all'anno precedente alla nuova assegnazione di posteggio.

2. Spostamento della giornata di effettuazione dei mercati

Con provvedimento dell'Amministrazione comunale per motivi di pubblico interesse, cause di forza maggiore o per motivi imposti da problemi di viabilità, traffico o igienico-sanitario può essere stabilito che il mercato si svolga in altro giorno, non festivo.

Art. 10 Produttori Agricoli

10.1 Disponibilità di posteggi da assegnare

Il comune individua i posteggi ad uso esclusivo dei produttori agricoli con delibera di Consiglio Comunale, nei modi previsti dalla vigente normativa.

Nel mercato di Cologno al Serio con cadenza settimanale nella giornata di mercoledì è attualmente individuato n. 1 posteggio ad esclusivo uso dei produttori agricoli.

Gli interessati presentano al comune la domanda per il rilascio dell'autorizzazione comunale con le indicazioni del posteggio che chiedono in concessione.

La domanda per l'assegnazione del posteggio riservato ai produttori agricoli, deve essere inviata al comune, entro il 30.11 dell'anno precedente a quello per cui si vuole concorrere per ottenere il posteggio, mediante lettera raccomandata o consegna della stessa direttamente all'ufficio protocollo del comune di Cologno al Serio, in competente bollo e deve contenere:

- generalità del richiedente;
- indirizzo;
- Codice Fiscale;
- prodotti che si intendono porre in vendita, specificando se trattasi di prodotti annuali o stagionali e in quest'ultimo caso il periodo di vendita;
- certificato in carta libera rilasciato dal comune in cui si trova il terreno destinato all'allevamento o alla coltivazione dei prodotti da porre in vendita;
- qualifica di produttore agricolo attestata dall'iscrizione alla CCIAA nella sezione imprenditori o coltivatori diretti.

10.2 Esame delle domande e rilascio della concessione del posteggio

L'assegnazione dei posteggi destinati ai produttori agricoli può essere annuale o stagionale inteso quest'ultimo un periodo inferiore a 180 e superiore a 90 giorni.

Nel caso di assegnazione di posteggi stagionali possono essere rilasciate più concessioni per lo stesso posteggio per le varie stagioni.

A seguito delle domande presentate viene formata una graduatoria per l'assegnazione dei posteggi secondo i seguenti criteri di priorità:

- a) al richiedente con maggiore numero di presenze effettive maturate nell'ambito del mercato;
- b) al richiedente con maggior numero di presenze nell'ambito del medesimo mercato;
- c) al richiedente con maggior anzianità nella qualità di produttore agricolo.

A parità di predetti titoli la domanda è valutata in base all'ordine cronologico di spedizione o di consegna della stessa.

Entro 30 giorni dal termine per la presentazione delle domande, il comune pubblica la graduatoria stilata sulla base dei criteri sopra indicati.

Contro la graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentarsi al comune entro 15 giorni dalla sua pubblicazione.

Le domande non accolte verranno archiviate e i richiedenti, qualora interessati ad eventuale nuove assegnazioni, dovranno riproporre nuova domanda.

10.3 Riconferma della concessione di posteggio

La concessione annuale del posteggio ha validità sino al 31/12 dell'anno in cui è stata rilasciata. Il titolare, qualora interessato, deve inoltrare comunicazione di riconferma entro il 30/11, per l'anno successivo, diversamente si intende rinunciatario.

La concessione stagionale deve essere riconfermata mediante comunicazione da presentare prima della scadenza del periodo in corso, diversamente si intende rinunciatario.

10.4 Decadenza o sospensione della concessione del posteggio

Il titolare del posteggio decade dalla concessione:

- a) annuale = per il mancato utilizzo del posteggio per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi in ciascun anno solare (17 giorni di mercato);
- b) stagionale = per il mancato utilizzo del posteggio per quattro giornate di mercato anche non consecutive.

Non si tengono conto delle assenze per malattia, gravidanza o servizio militare. Tali circostanze devono essere documentate con consegna della giustificazione e documentazione relativa al comune entro 3 giorni dal non utilizzo del posteggio. Accertato il mancato utilizzo dei posteggi nei termini prescritti senza che sia pervenuta giustificazione o la documentazione non sia valida, la decadenza è automatica e va immediatamente comunicata all'interessato.

L'autorizzazione può essere sospesa, per un periodo non superiore a venti giorni di calendario, nel caso di violazioni di particolare gravità, quali:

- a) il mancato rispetto delle disposizioni inerenti alla pulizia del posteggio e delle aree di mercato;
- b) l'abusiva estensione di oltre un terzo lineare della superficie autorizzata;
- c) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo;
- d) venga commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione.

Si applicano per quanto compatibili le norme contenute nel regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e di aree pubbliche.

Art. 11 Fiere e sagre

11.1 Calendario delle fiere, sagre o manifestazioni

Ogni anno viene consentita l'attività commerciale su aree pubbliche in occasione delle seguenti festività e manifestazioni:

Denominazione	Data	Banchi	Merceologia
Festa/Sagra di Sant'Eurosia	1° domenica di maggio	13	alimentari e non alimentari
Festa/Sagra della Madonna del Rosario	2° domenica di ottobre	13	alimentari e non alimentari
Luogo di svolgimento: Via Rocca/Piazza Vittorio Emanuele II/Piazza Agliardi			

L'Amministrazione comunale, con delibera della Giunta Comunale, potrà altresì autorizzare lo svolgimento di attività di vendita su aree pubbliche in occasione di particolari e occasionali manifestazioni, indicandone il luogo di svolgimento e le categorie merceologiche.

11.2 Modalità di presentazione della domanda per l'assegnazione dei posteggi

La concessione delle aree in cui si svolgono le Fiere e Sagre è valida limitatamente per i giorni di svolgimento dei medesimi.

Lo stesso operatore non può presentare più domande di partecipazione per la stessa fiera anche utilizzando autorizzazioni diverse, e non può avere più di una concessione di posteggio nella stessa fiera.

Le domande di partecipazione alle Fiere e Sagre dovranno pervenire all'ufficio Protocollo del Comune di Cologno al Serio, entro il sessantesimo giorno precedente alla data di inizio delle stesse.

L'ufficio preposto provvederà all'esame delle domande pervenute al termine dei tempi di presentazione come sopra specificati, in modo tale da poter redigere una graduatoria definitiva delle stesse.

Le domande indirizzate al Comune di Cologno al Serio - Corpo di Polizia Locale -, redatte su foglio regolarizzato con l'imposta di bollo, dovranno contenere i seguenti dati:

- Generalità del richiedente;
- Estremi dell'atto autorizzativo rilasciato dall'organo competente (data e numero);
- Estremi dell'iscrizione al registro ditte ora registro imprese (data e numero/C.F.);
- Genere merceologico (alimentare, non alimentare);
- Dimensioni totali occorrenti per l'esercizio dell'attività, in mancanza di indicazioni precise la domanda si riterrà inoltrata per le dimensioni di un posteggio di mt. 6 x mt. 5;
- Il giorno esatto della manifestazione cui si intende partecipare, in mancanza di indicazioni precise la domanda si riterrà inoltrata per la fiera/sagra temporalmente più vicina;

Per le domande carenti dei dati sopra richiesti l'ufficio preposto al controllo, prenderà in considerazione i dati agli atti dell'Ente, fatto salvo quanto sopra specificato, retrocedendo sino ad un massimo di cinque anni;

In caso di impossibilità nel reperire i dati mancanti nelle domande, non risultanti perciò negli archivi comunali degli ultimi cinque anni, le stesse non saranno prese in considerazione.

I commercianti su aree pubbliche possono in qualunque momento chiedere conferma in merito alla completezza della propria domanda e ove il caso provvedere all'integrazione della stessa, sempre entro il termine di 60 giorni dalla data di inizio della manifestazione.

11.3 Formulazione della graduatoria

La stesura della graduatoria viene effettuata con le seguenti modalità:

- maggior numero di presenze maturate nella Fiera/Sagra a decorrere dal 1994 ad oggi;
- ove le presenze come sopra determinate comportino situazioni di pari merito si provvederà a valutare l'anzianità di iscrizione al registro ditte ora registro imprese;
- Qualora specificato nelle domande, in caso di subentro si provvederà a valutare le presenze maturate dal dante causa sulle Fiere/Sagre di Cologno al Serio, negli anni dal 1994 ad oggi.

In caso di pari merito, qualora non siano stati comunicati gli estremi dell'iscrizione di registro ditte, ora registro imprese, o qualora anche in presenza degli estremi, persistano situazioni di pari merito, si valuterà la data di presentazione della domanda al protocollo o della spedizione della stessa e in caso di ulteriore parità la data riportata sull'atto autorizzativo rilasciato dall'organo competente al titolare.

La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi è affissa all'albo comunale almeno 20 giorni prima dello svolgimento delle fiere e sagre.

L'assegnazione dei posteggi avverrà a cura dell'ufficio preposto, in base alla graduatoria, tenendo conto delle richieste dei commercianti stessi ove possibile e delle indicazioni suggerite dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, in merito all'individuazione dei posteggi "migliori".

Condizione per l'utilizzo dei posteggi assegnati è il preventivo pagamento del Canone Occupazione Suolo Pubblico e della Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani, per i periodi di competenza, secondo le tariffe determinate per i rispettivi tributi dal Comune di Cologno al Serio.

11.4 Operazione di accesso e sgombero

L'accesso, l'esercizio delle attività di vendita e lo sgombero dei posteggi, per le Fiere e Sagre, si svolge nelle seguenti fasce orarie:

- l'accesso all'area dovrà avvenire non prima delle ore 08.00 e non oltre le ore 08.30;
- L'orario di vendita è stabilito dalle ore 08.30 alle ore 22.00;
- Lo sgombero dell'area dovrà avvenire entro le ore 23.00;

Il comune potrà, in occasioni o ricorrenze particolari, modificare gli orari sopra indicati, anche su richiesta delle rappresentanze provinciali di categoria.

Le operazioni per l'assegnazione dei posti non occupati dal titolare avranno luogo a partire dall'orario stabilito per l'inizio della vendita.

11.5 assegnazione dei posteggi non occupati.

I commercianti ambulanti a cui non è stato possibile assegnare un posteggio, verranno inseriti in un'apposita lista, ordinata secondo i criteri menzionati al punto 11.3, che sarà titolo preferenziale per l'assegnazione dei posteggi di spunta nelle giornate di svolgimento delle Sagre e Fiere.

Art. 12 - Attività in forma itinerante

12.1 Direttive per l'attività in forma itinerante

L'attività commerciale in forma itinerante può essere svolta su qualsiasi area, purché con mezzi mobili.

L'esercizio dell'attività commerciale in forma itinerante è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.

Non può essere rilasciata più di una autorizzazione per ogni operatore.

12.2 Autorizzazione per l'attività in forma itinerante.

L'autorizzazione per il commercio in forma itinerante di cui all'art. 28, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, è rilasciata dal comune di residenza del richiedente, se persona fisica, o da quello della sede legale, se trattasi di società di persone.

Nella domanda, in competente bollo, da inviare a mezzo di lettera raccomandata o consegnata direttamente all'ufficio protocollo del comune, l'interessato deve dichiarare:

- a) i dati anagrafici, il codice fiscale e copia di un documento di identità;
- b) il possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114;
- c) il settore o i settori merceologici relativi ai prodotti che intende porre in vendita;
- d) di non essere in possesso di altra autorizzazione per il commercio in forma itinerante.

Presso l'ufficio commercio del Comune di Cologno al Serio sono disponibili dei fac-simile della domanda.

L'autorizzazione oltre a consentire l'attività in forma itinerante su tutto il territorio nazionale, abilita i titolari della stessa alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale ed alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.

12.3 Subingresso e reintestazione dell'autorizzazione

Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda o di un ramo d'azienda, per atto tra vivi o a causa di morte comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda e il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D.Lgs. 114/98;

Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità del dante causa relativi all'autorizzazione ceduta.

Il subentrante in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D.Lgs. 114/1998, deve comunicare l'avvenuto subingresso entro quattro mesi, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga di ulteriori 30 giorni in caso di comprovata necessità.

Il subentrante per causa di morte ha comunque la facoltà di continuare provvisoriamente l'attività fino alla regolarizzazione prescritta dal comma precedente, fermo restando il rispetto dei termini di decadenza.

La reintestazione dell'autorizzazione è effettuata dal comune di residenza del subentrante.

12.4 Sospensione dell'autorizzazione

L'autorizzazione può essere sospesa, per un periodo non superiore a venti giorni di calendario, nel caso:

- a) danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo;
- b) venga commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione.

12.5 Revoca dell'autorizzazione

L'autorizzazione è revocata qualora:

- a) il titolare dell'autorizzazione non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
- b) il titolare dell'autorizzazione non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 114/1998;
- c) il titolare dell'autorizzazione sospenda l'attività per più di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità non superiore a tre mesi;
- d) in caso di morte del titolare dell'autorizzazione, gli aventi diritto non presentano la comunicazione di reintestazione.

12.6 Condizioni e limiti all'esercizio dell'attività

L'attività commerciale in forma itinerante può essere svolta su qualsiasi area, purché con mezzi mobili, con divieto di collocare merci o altre cose sul suolo e con soste limitate al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita.

Le soste dovranno essere effettuate osservando i divieti e limitazioni previsti dal codice della strada, nonché le zone di divieto di vendita stabilite dall'Amministrazione comunale con ordinanza del Responsabile del Corpo di Polizia Locale, per motivi di viabilità, di carattere igienico/sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

Durante lo svolgimento del mercato o di una fiera non è consentito il commercio in forma itinerante nelle aree circostanti fino ad una distanza di 500 metri.

12.7 Orario giornaliero

L'orario di vendita è determinato come segue:

1. ORARIO GIORNALIERO: non prima delle ore 7.00 e non oltre le ore 22.00;

2. **GIORNATE DOMENICALI E FESTIVE:** non è consentita l'attività in forma itinerante nelle giornate domenicali e festive, salvo che per i periodi i cui è consentita l'attività per il commercio al dettaglio in sede fissa.

12.8 Produttori agricoli

Le disposizioni previste ai punti 12.6 e 12.7 sono applicabili anche agli agricoltori che esercitano la vendita dei propri prodotti in forma itinerante.

TITOLO QUINTO

Norme Finali

Art. 13 - Disposizioni finali

13.1 Consultazioni delle parti sociali

Ai sensi dell'art. 10 della L.R. 21 marzo 2000, n. 15, per l'esame e per l'approvazione dei seguenti provvedimenti relativi all'attività del commercio su aree pubbliche, nella fattispecie:

- a) programmazione dell'attività;
- b) definizione dei criteri generali per la determinazione delle aree;
- c) istituzione, soppressione, spostamento o ristrutturazione dei mercati e delle fiere;
- d) il numero dei posteggi;
- e) definizione dei criteri per l'assegnazione dei posteggi;
- f) definizione dei criteri per la determinazione dei canoni per l'occupazione del suolo pubblico;
- g) predisposizione dei regolamenti comunali, relativi all'attività di commercio su aree pubbliche;

devono essere obbligatoriamente sentite le associazioni dei consumatori e degli utenti, delle imprese commerciali su aree pubbliche maggiormente rappresentative sul territorio.

13.2 Norme igienico/sanitarie

Si rimanda alle direttive in materia e in particolare all'Ordinanza Ministeriale del 2 marzo 2000 avente per oggetto: "Requisiti igienico/sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche".

13.3 Vigilanza dei mercati, sagre e fiere.

La vigilanza sullo svolgimento regolare dei mercati, delle sagre e delle fiere è affidata al Corpo di Polizia Municipale.

All'ufficio Tributi è demandato il compito in materia di riscossione ed accertamento delle tasse e canoni dovuti.

13.4 Sanzioni

Alle violazioni al presente regolamento e alle violazioni commesse nell'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche si applicano le sanzioni previste agli artt. 22 e 29 del D.Lgs. 114/98 e dall'art. 2194 del C.C.

Per casi di particolare gravità o recidiva ai sensi dell'art. 8 L. 15/2000, si potrà sospendere temporaneamente la licenza.

13.5 Norme di rinvio

Per quanto non espressamente regolamentato dal presente atto si rimanda alle normative vigenti in materia, in particolare al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e alla Legge Regionale 21 marzo 2000, n. 15.